



ALLEGATO A - DELIBERA P.V. 24 DEL 13/06/2023

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELLA L.689/81 DELL'UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

TITOLO I: Il procedimento amministrativo sanzionatorio di competenza dell'Ufficio d'Ambito

1. Natura giuridica

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative, il presente Regolamento è adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 (*"autonomia e principi gestionali"*) comma 2 e dell'art. 8 (*"funzioni e competenze del C.d.A."*) comma 3 lettera h) del vigente Statuto dell'Ufficio d'Ambito di Varese.

2. Oggetto e Finalità

1. Il Regolamento ha lo scopo di stabilire linee guida e principi che informino, in maniera oggettiva, ed alla luce della diversità e specificità della singola fattispecie concreta di volta in volta considerata, l'*iter* procedimentale tecnico-amministrativo interno, da seguire in materia di attività sanzionatoria la cui competenza è in capo, *ex lege*, all'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale" della Provincia di Varese.
2. L'attività sanzionatoria dell'Ufficio d'A.T.O., fermo restando le fattispecie di rilevanza penale, si esplica nelle materie di propria competenza ed in particolare nei casi in cui un soggetto/persona giuridica - titolare di un'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio d'A.T.O. o da altro Ente, per la quale l'ufficio d'A.T.O. ha rilasciato il proprio parere tecnico vincolante violi una o più disposizioni in materia di scarichi in pubblica fognatura o in materia di acque di prima o seconda pioggia da cui possa eventualmente discendere, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria al termine di un'opportuna ed esauriente istruttoria ed accertamenti del caso in esame. La competenza dell'Ufficio d'A.T.O. si integra anche nei confronti delle aziende che presentano scarichi in pubblica fognatura che, ai sensi della vigente normativa, devono essere autorizzati ma delle quali manca il formale atto autorizzativo.
3. Le violazioni amministrative il cui accertamento e la contestazione è di competenza dell'Ufficio d'Ambito sono, in particolare, fatte salve ogni eventuale ulteriore norma introdotta dal legislatore successivamente all'approvazione del presente regolamento, quelle concernenti:
 - mancato ottemperamento delle prescrizioni dell'autorizzazione sanzionato ai sensi dell'art. 133 comma 3 Dlgs 152/06 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500 a Euro 15.000;
 - mancato rispetto dei limiti allo scarico in pubblica fognatura di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 PARTE III, fermo restando l'inderogabilità dei valori limiti di emissione di cui alla Tab. 3/A dell'Allegato 5 Parte III Dlgs 152/06 sanzionato ai sensi dell'art. 133 comma 1 del medesimo Decreto che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 30.000.
 - mancato rispetto, ex art. 133 c. 8 D. Lgs. 152/06, delle prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'art. 95



comma 3, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500 a Euro 15.000 con possibilità di riduzione ad un quinto nel caso di particolare tenuità di fatto.

- mancato rispetto della disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'art. 113 c. 1 lettera b) che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500 a 15.000 come stabilito dall'art. 133 c. 9 del D.Lgs. 152/06.

3. Normativa di riferimento

1. L'iter sanzionatorio amministrativo e l'adozione dei relativi atti e provvedimenti (es. diffide, atti di accertamento, ordinanze – ingiunzioni, ecc.) sono disciplinati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal D.Lgs. 152 del 2006, (in particolare: articoli 133 e 137) e dall'art. 54 -comma 5- della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26.
2. Criteri e linee guida circa la competenza dell'Ufficio d'Ambito, quale Autorità in materia di controllo degli scarichi, sono contenute nel Regolamento Regionale n.6 del 29 marzo 2019 Allegato G.

4. Ruolo e Funzioni dell'Ufficio d'Ambito

1. Ai sensi dell'art. 128 comma 1 D. Lgs. 152/06 e del R.R. n.6/2019 L'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale" della Provincia di Varese, quale Pubblica Amministrazione, è individuata quale principale Ente con compiti di vigilanza e controllo sugli scarichi in pubblica fognatura, nonché in materia di accertamento e rilievo di eventuali infrazioni; ad essa è attribuita *ex lege* una funzione pubblica, in quanto tale non delegabile né ad altra P.A. né a soggetti privati.
2. Altri soggetti competenti al controllo ed all'accertamento in materia ambientale sono tutti i Corpi – civili e militari – che, a mezzo dei propri Agenti ed Ufficiali, svolgono funzioni di polizia giudiziaria e di polizia amministrativa ai sensi delle vigenti norme e secondo i loro rispettivi statuti e regolamenti.
3. Gli accertamenti condotti dall'Ufficio d'Ambito sono di natura amministrativa ed in quanto tali, finalizzati all'accertamento e repressione di illeciti amministrativi tramite l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni amministrative interdittive, quali ad esempio, sospensione o revoca dello scarico, previa diffida.
4. In tale attività, il titolare dello scarico, anche a mezzo dei propri addetti/dipendenti/collaboratori, ha l'obbligo di collaborare e a tal fine, deve consentire l'ingresso nello stabilimento produttivo delle Autorità deputate al controllo, fornendo loro ogni informazione o documentazione loro richiesta ed utile, senza ostacolarne o ritardarne le operazioni.

5. Rapporti con ARPA e con il gestore del S.I.I. Alfa s.r.l.

1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, ed in tutte le fasi dell'iter sanzionatorio, l'Ufficio d'Ambito di Varese può avvalersi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) – Dipartimento di Varese, a cui la L.R. 14 agosto 1999, n. 16 ha attribuito funzioni di controllo ambientale e relative segnalazioni alle Autorità competenti per le eventuali violazioni.
2. Nell'ambito della Convenzione di gestione del Servizio idrico Integrato stipulata tra l'Ufficio d'Ambito di Varese ed Alfa s.r.l., gestore unico dei Servizi Idrico integrato della Provincia di Varese, di cui alla Deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito n.67 del 25/11/2019, aggiornamento della precedente Delibera n.40 del 31/07/2019, la collaborazione si esplica nella pianificazione ed esecuzione di un Programma Annuale dei Controlli presso i titolari di scarichi e nell'effettuazione dei controlli e dei relativi campionamenti.



3. In particolare, in presenza di sostanze pericolose di cui alla tab. 5, all. 5, parte 3^a del D. Lgs. 152/2006, il costante dialogo, confronto, coordinamento e collaborazione tra l'Ufficio d'Ambito, Alfa s.r.l. ed ARPA rappresenta una buona prassi ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, nonché un potenziale presupposto per l'avvio di procedimenti sanzionatori.

TITOLO II: Procedimento e attività sanzionatoria e revocche degli atti

6. Contestazione della violazione e avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio

1. L'Ufficio d'A.T.O. quando è possibile, procede alla contestazione immediata della violazione ai sensi dell'art. 14 della l. 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. tanto al trasgressore quanto all'obbligato in solido.
2. Della contestazione immediata deve essere redatto apposito verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di strumenti informatici, contenente le eventuali dichiarazioni che gli interessati chiedano di inserire.
3. Copia del verbale di contestazione deve essere consegnata al trasgressore e all'obbligato in solido, se presente.
4. Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare la contestazione immediata della violazione, l'Ufficio d'Ambito ne notifica gli estremi agli interessati residenti sul territorio della Repubblica entro 90 giorni o se, residenti all'estero entro 360 giorni dall'accertamento della violazione. La motivazione della mancata contestazione in via immediata andrà compiutamente indicata nel verbale di accertamento di trasgressione.
5. I termini di cui al comma 4 decorrono:
 - dall'accertamento d'ufficio del mancato ottemperamento entro i termini assegnati di una o più prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio disciplinante lo scarico in pubblica fognatura.
 - Dalla ricezione degli esiti di campionamenti analitici svolti dal Gestore.
6. Ai sensi della normativa vigente l'Autorità competente per la definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio è l'Ufficio d'A.T.O. al quale gli organi accertatori dipendenti dalle amministrazioni locali, provinciali, regionali, statali devono trasmettere il rapporto di cui all'art. 17 della l. 24 novembre 1981 n. 689.

7. Elementi costitutivi del verbale di accertamento

Il verbale di accertamento di trasgressione deve recare:

- a) data, ora e luogo dell'accertamento
- b) generalità e qualifica del verbalizzante
- c) generalità del trasgressore
- d) descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e luogo e gli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore
- e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate
- f) individuazione degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della L.689/81 e loro generalità
- g) nel caso di superamenti di limiti allo scarico in pubblica fognatura, gli estremi identificativi del verbale di campionamento, i parametri risultati non conformi e l'entità degli stessi
- h) nel caso di mancato ottemperamento di prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, gli estremi identificativi del titolo autorizzatorio e relativi termini di decorrenza, nonché le prescrizioni che risultano non ottemperate



- i) le modalità con cui il trasgressore/obbligato in solido possono esercitare il diritto di difesa ai sensi dell'articolo 18 della Legge 689/81
- j) l'entità minima e massima della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge per la violazione commessa
- k) la menzione dell'impossibilità di provvedere al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 135 comma 4 del Dlgs 152/06 e s.m.i.

8. Il Trasgressore in via principale e l'obbligato in solido.

1. Il trasgressore in via principale è identificato nella persona fisica che all'epoca in cui è stata accertata la violazione aveva assunto la titolarità dell'esercizio dello scarico in pubblica fognatura oppure colui al quale, in base agli atti societari, è conferita la delega in materia ambientale con potere di spesa. Qualora sia impossibile identificare il titolare dello scarico, il trasgressore in via principale andrà individuato nella persona fisica che materialmente ha commesso il fatto ovvero il soggetto che ha avuto un ruolo attivo nella commissione della violazione che si distingue in:
 - commissiva: ha fatto qualcosa che non doveva fare,
 - omissiva: non ha fatto ciò che doveva fare,
2. Ai fini della corretta individuazione del trasgressore occorre identificare il nesso causale tra questo e il fatto costituente la violazione e occorre avere riguardo nella commissione della stessa:
 - alla sua diligenza
 - alla sua autonomia
 - al suo potere decisionale
3. L'obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma è ai sensi dell'art. 6 della L.689/81:
 - a) il proprietario/usufruttuario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione ovvero in caso di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento a meno che non provi che la cosa fu utilizzata contro la sua volontà;
 - b) la persona rivestita dell'autorità/incaricata della direzione o della vigilanza a cui è assoggettato colui che ha commesso la violazione salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto;
 - c) la persona giuridica/ente/imprenditore il cui dipendente o rappresentante ha commesso la violazione.
4. L'obbligato in solido che mediante il pagamento della somma ingiunta estingue la violazione ha diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione.

9. Concorso di persone

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa ognuna soggiace alla sanzione per questa disposta, ai sensi dell'art. 5 della L. 689/81.
2. Il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale ponendosi come condizione indefettibile della violazione ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore e cioè quando l'illecito, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita e difficoltà.



10. Concorso di norme e reiterazione

1. Chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative ovvero la medesima disposizione, soggiace ai sensi dell'art. 8 della L.689/81 e s.m.i alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo.
2. Al fine della configurazione della fattispecie di cui al primo comma ciò che deve rilevare è l'unicità della condotta. In tal caso l'Autorità nella definizione dell'importo da ingiungere procederà ad una semplice somma algebrica.
3. La fattispecie di cui al primo comma del presente articolo differisce dalla reiterazione di cui all'art. 8 bis della L.689/81 e s.m.i. che invece si presenta qualora nei cinque anni successivi alla commissione della violazione amministrativa lo stesso soggetto commette una violazione della stessa indole. Per violazione della medesima indole si intende la violazione della medesima disposizione violata oppure di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

11. Esercizio del diritto di difesa

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento di trasgressione, gli interessati possono fare pervenire all'autorità competente scritti difensivi, ovvero chiedere di essere sentiti in audizione ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L.689/81 e s.m.i.
2. In caso di audizione, l'Autorità raccoglie unicamente le dichiarazioni rese dal trasgressore in via principale ovvero persone da questi all'uopo delegate. Le dichiarazioni rese nell'ambito di audizione sono riportate in apposito verbale sottoscritto dalle parti, di cui una copia è consegnata agli interessati, mentre una copia rimane agli atti dell'Autorità ed acquisita a protocollo a formare parte integrante dell'istruttoria.
3. Gli scritti difensivi, ovvero quanto prodotto dalla parte in occasione di audizione, se necessario, sono inviati anche al Gestore al fine di acquisire le controdeduzioni tecniche, che una volta agli atti verranno utilizzate per definire il procedimento amministrativo sanzionatorio.

TITOLO III: Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione

12. Istituzione e composizione della Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura.

1. Dopo l'invio del verbale di contestazione, si riunisce una Commissione Consultiva Istruttoria, incaricata di svolgere la restante parte istruttoria e di effettuare gli opportuni accertamenti ed approfondimenti inerenti il profilo sanzionatorio rilevato nonché di redigere - in base ai rispettivi ruoli, profili professionali e competenze dei propri membri - tutti gli atti relativi al procedimento sanzionatorio.
2. Essa è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'A.T.O. ed è composta da n. 5 membri: il Direttore dell'Ufficio d'Ambito di Varese, che la presiede, due Funzionari Tecnici ed un Funzionario Amministrativo ed un membro designato dal Gestore; in caso di assenza o impedimento del Direttore, è presieduta da un Funzionario, con l'eventuale aggiunta di un terzo membro supplente ritenuto idoneo e/o utile per una maggiore completezza d'istruttoria; in ogni caso, tutti i dipendenti e collaboratori dell'Ufficio



d'Ambito devono fornire, qualora ne siano a conoscenza, ogni informazione utile in loro possesso.

3. Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione viene redatto un apposito verbale, contenente gli esiti delle riunioni interne, delle audizioni personali, ecc., che viene sottoscritto da tutti gli intervenuti, protocollato e resta depositato agli Atti.
4. In tale attività, la Commissione, se necessita, collabora con ARPA o con il Gestore del S.I.I., a cui potrà richiedere ulteriori elementi a fini di chiarimento e precisazione; in ogni caso, l'Ufficio d'Ambito si dovrà attenere al principio della corrispondenza tra contestazione e sanzione, ossia tra quanto contestato al trasgressore e gli esiti dell'iter sanzionatorio, o, comunque, contenute nel verbale di contestazione.
5. Al fine di agevolare le attività della Commissione, l'Ufficio d'Ambito provvede a redigere per ciascun procedimento amministrativo sanzionatorio da definirsi, la relativa istruttoria preliminare, in cui sono indicati tutti i passaggi procedurali partendo dall'accertamento della violazione contestata, dando atto dell'eventuale documentazione difensiva avanzata dalla parte e delle controdeduzioni rese dal Gestore. L'Ufficio d'Ambito conclude l'istruttoria preliminare formulando la proposta di ingiunzione ovvero di archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio.
6. La Commissione, esaminati gli atti indicati nell'istruttoria preliminare, esprime il proprio parere in merito alla proposta formulata dall'Ufficio d'Ambito.
7. È facoltà della Commissione, qualora ritenuto, chiedere all'Ufficio d'Ambito l'espletamento di ulteriori atti istruttori se indispensabili ai fini della formulazione del parere. In quest'ultimo caso la definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio è prorogata ad altra seduta della relativa Commissione.
8. La Commissione Consultiva, la cui seduta è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti, delibera a maggioranza assoluta dei propri membri; in caso di parità il voto del Direttore dell'Ufficio d'A.T.O. è decisivo.
9. La commissione ha funzione meramente consultiva.

13. Iter applicabile.

1. Con riferimento all'applicazione della Convenzione per il controllo degli scarichi con Alfa s.r.l. il personale incaricato dell'Ufficio d'A.T.O. di compiere le attività ispettive, congiuntamente con il personale di Alfa s.r.l. o disgiuntamente da esso, a seguito di sopralluoghi e visite ispettive presso il titolare di uno scarico (persona fisica o giuridica), procede agli opportuni accertamenti, verifiche e prelievi di acque reflue nel pozzetto di campionamento e le trasmette, per l'analisi chimica, al Laboratorio di riferimento Alfa s.r.l.
2. Ove si rilevi d'ufficio un'infrazione, l'Ufficio d'A.T.O. procede alla contestazione della violazione secondo i principi del presente regolamento.
3. Gli esiti tutti delle attività svolte ed in particolare la descrizione del fatto accertato con l'indicazione delle norme di legge violate, vengono riportati in apposita Relazione/Processo Verbale di Accertamento, e formalmente contestati al responsabile dell'illecito (trasgressore) e all'obbligato in solido con Verbale di accertamento contestato immediatamente, ove possibile, oppure notificato entro i termini di cui sopra. Qualora all'accertamento procedano gli organi di cui all'art. 4 del presente regolamento, entrambi tali Atti vengono notificati all'ATO Varese quale Autorità competente sugli scarichi che, sulla base di essi, procederà in ogni caso all'adozione degli opportuni Atti e provvedimenti.
4. Dopo la contestazione della violazione si riunisce la Commissione di cui all'art. 13, al fine di effettuare gli opportuni e necessari accertamenti e valutazioni, nonché per le determinazioni da assumere ed i conseguenti atti da emanare.



5. L'eventuale audizione personale del trasgressore, dinanzi alla Commissione, va richiesta entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione di cui al comma 3, e deve sempre precedere l'adozione di ogni atto da parte dell'Ufficio d'Ambito di Varese. In tale sede, può essere concesso al richiedente un termine congruo per la presentazione di documenti e/o scritti difensivi, non prodotti durante l'audizione.
6. Prima dell'emanazione della diffida altresì, l'ATO invia al trasgressore una nota di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i, contenente gli estremi dell'Amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, il nominativo del Responsabile del procedimento, il nominativo del Funzionario incaricato, l'ufficio presso cui è possibile esercitare il diritto di accesso e di presentare documenti e/o scritti difensivi.
7. Alla notifica degli Atti e provvedimenti di cui sopra si provvederà secondo la normativa in vigore. In particolare, si procederà a mezzo PEC per le persone giuridiche e qualora l'interessato, persona fisica, ne sia fornito ed abbia esplicitamente autorizzato la notifica; qualora il destinatario, persona fisica, ne sia sprovvisto o non abbia autorizzato l'invio tramite PEC, per la notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza – ingiunzione, si procederà mediante raccomandata atti giudiziari.
8. Tutti i provvedimenti finali devono essere adeguatamente motivati, ed in calce ad essi occorre sempre inserire la possibilità, per il soggetto nella cui sfera producono effetti, di presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria competente, nei relativi termini in base alle leggi vigenti.
9. L'ordinanza ingiunzione deve contenere il parere fornito dalla commissione consultiva.

TITOLO IV: Modalità di pagamento delle ordinanze

14. Definizione della sanzione amministrativa pecuniaria

1. nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria occorre avere riguardo ai criteri di cui all'art. 11 della L.689/81 e s.m.i ed in particolare:
 - gravità della violazione
 - l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione
 - la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche
2. Il modello sanzionatorio prevede, per ciascuna tipologia di violazione (art.133 c. 1 e art.133 c. 3, c. 8, c. 9), l'utilizzo di una funzione a "parabola" come di seguito indicato:

Sanzione (rif.art. 133 c. 1 D .Lgs. 152/2006) = $14.60 \cdot P^2 - 58.41 \cdot P + 3058.41$

Sanzione (rif.art. 133 c .3, c. 8, c .9 D. Lgs. 152/2006) = $8.88 \cdot P^2 - 17.75 \cdot P + 1508.88$

dove il parametro "P", per ogni tipologia di violazione, indica il "peso" totale determinato sommando i "pesi" parziali di Tabella 1 (in caso di superamenti dei limiti art. 133 c. 1) e di Tabella 2 (in caso di mancati ottemperamenti delle prescrizioni art. 133 c. 3, c. 8 c. 9) allegati al presente regolamento. Il superamento del valore soglia indicato come peso massimo dei diversi sottogruppi comporta l'attribuzione della massima gravità. La soglia limite è in funzione di quanto si è stabilito debbano incidere i singoli gruppi nella quantificazione delle sanzioni pecuniarie.

3. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni commesse si prescrive, ai sensi dell'art. 28 della L.689/81 e s.m.i., nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, tenuto conto che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile.



15. Criteri per l'archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio

1. L'archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio è determinata nei casi in cui, sentita la Commissione, viene accertato che la violazione contestata non sussiste.
2. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione commessa non si trasmette agli eredi ai sensi dell'art. 7 della L.689/81 e s.m.i.

16. Notifica dell'ordinanza ingiunzione

1. L'ordinanza di ingiunzione viene notificata ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento;
2. I destinatari dell'ordinanza di ingiunzione sono i medesimi individuati con il verbale di accertamento di trasgressione.

17. Notifica del decreto di archiviazione di procedimento amministrativo sanzionatorio

1. Il decreto di archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio viene notificato agli interessati secondo le regole di cui all'art. 14 del presente regolamento.

18. Revoca in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione

1. L'Ufficio d'Ambito, sentita la commissione, decreta la revoca in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione nel caso in cui, successivamente all'emissione di quest'ultima, emergano nuovi rilevanti elementi determinanti ai fini della riapertura del procedimento per una nuova valutazione.
2. Il procedimento amministrativo sanzionatorio viene pertanto nuovamente istruito dall'Ufficio d'Ambito, che, sulla base dei nuovi elementi acquisiti, sottopone alla Commissione nuova proposta di ingiunzione con quantificazione della sanzione, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora ne ricorrano i presupposti.

19. Pagamento della somma di cui all'ordinanza di ingiunzione

1. Il pagamento in unica soluzione, ai sensi dell'art. 18 della l. 689/81, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione mediante bonifico bancario sul c/c dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, secondo le modalità indicate nell'ordinanza ingiunzione.
2. La parte può richiedere all'Ufficio d'Ambito il pagamento rateale della sanzione pecuniaria ingiunta sino a trenta rate mensili ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81 e s.m.i.
3. L'Ufficio d'Ambito, a seguito del pervenimento dell'istanza di rateizzazione, istruirà la relativa istruttoria, ai sensi dell'art. 26 della l. 689/81, che si concluderà con un atto motivato di accoglimento, con l'indicazione delle rate di pagamento concesse e le relative scadenze, oppure di rigetto dell'istanza.
4. Al numero di rate come convenute si applicano gli interessi relativi all'anno di competenza.
5. L'Ufficio d'Ambito, rateizzato l'importo ingiunto, potrà prevedere nuove e diverse formule di rateizzazione del debito residuo nel caso di insorte precarie condizioni economiche, rappresentate dagli interessati, adattando il pagamento ai singoli casi di specie e favorendo il più possibile il trasgressore.
6. Il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione deve essere effettuato entro il termine indicato nell'atto di accoglimento dalla richiesta.
7. Il trasgressore che ha richiesto il pagamento rateale potrà in ogni momento estinguere l'importo ancora da corrispondere in un'unica soluzione previa comunicazione all'Ufficio d'Ambito.



8. L'omissione o il ritardato versamento, anche di una sola rata, del piano di rateizzazione, comporta il decadimento automatico del beneficio e l'Ufficio d'Ambito procederà con l'iscrizione a ruolo della restante parte non pagata.
9. All'importo della sanzione da aggiungersi va sommato un ulteriore importo a copertura delle spese vive sostenute dall'Ufficio d'Ambito nella definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio e per l'effettuazione delle notificazioni ad esso necessarie.

20. Recupero coattivo delle somme ingiunte

1. Trascorsi 30 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'ordinanza ingiunzione senza che il trasgressore in via principale/obbligato solidale abbia provveduto al versamento della somma ingiunta (ovvero della prima rata in caso di ordinanze rateizzate). Prima del recupero coattivo delle somme ingiunte l'Ufficio d'Ambito provvederà alla notifica di un avviso di messa in mora ai sensi e agli effetti del Codice Civile.
2. Trascorsi inutilmente i termini senza che la parte abbia provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria ingiuntale e decorsi i termini utili alla parte per impugnare il titolo, l'Ufficio d'Ambito provvede alla riscossione coattiva della somma dovuta ai sensi dell'art. 27 della legge 69/91, e s.m.i., con le maggiorazioni di legge, ai sensi e agli effetti della deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito n. 37 del 9 maggio 2022 di affidamento all'Agenzia della Riscossione del servizio coattivo di esazione delle somme di competenza dell'Ufficio d'A.T.O.

TITOLO V: Opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione

21. Costituzione in giudizio

1. Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione il trasgressore e/o obbligato solidale può proporre opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria del luogo ove è stata commessa la violazione ai sensi dell'art. 22 bis della L.689/81 e s.m.i. Il termine è di 60 giorni se l'obbligato risiede all'estero.
2. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
3. L'Azienda Speciale, ai sensi della vigente normativa, può costituirsi in giudizio anche tramite un proprio funzionario, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI: Disposizioni finali

22. Registro interno

1. E' istituito, presso l'Ufficio d'Ambito, un apposito Registro Interno nel quale vengono annotati cronologicamente tutti i procedimenti sanzionatori ed i relativi atti e provvedimenti adottati, ed ogni altro estremo ritenuto utile.

23. Norma residuale

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento applicheranno le norme vigenti in materia di procedimento amministrativo e in materia di procedimento sanzionatorio amministrativo in particolare.